

Codice A1811A

D.D. 6 novembre 2017, n. 3615

Ferrovia Torino - Ceres, Comune di Balangero (TO), autorizzazione, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 753/1980, alla realizzazione di opere di rifacimento della copertura su fabbricato esistente di civile abitazione, in deroga all'art. 49 del medesimo D.P.R.

PREMESSO CHE

I Sigg.ri Marco Andrea e Capucchio Elisa, in qualità di proprietari dell'immobile sito in Balangero (TO), Stradale Lanzo n. 39, hanno presentato alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato GTT), per l'inoltro alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per la realizzazione di opere di rifacimento della copertura del summenzionato fabbricato esistente di civile abitazione, ubicato in fascia di rispetto della linea ferroviaria Torino-Ceres, ad una distanza minima di mt. 9,05 dalla più vicina rotaia (mt 7,85 dal bordo della massicciata).

L'immobile oggetto d'intervento è distinto al foglio n. 16, mappale n. 316 del C.T. dello stesso Comune ed è situato alla progressiva km. 28+205 sul lato destro della linea ferroviaria Torino-Ceres. Le opere da eseguirsi sono: rifacimento del tetto con cambio della tipologia di tegole (da marsigliesi a portoghesi), modifica delle altezze di gronda, senza modificare l'altezza massima del colmo; inserimento di n. 3 "velux" e realizzazione di n. 3 abbaini; realizzazione di nuova porzione di tetto posta sul fronte nord atta a coprire il balcone, che comunque rientra nell'ingombro dell'edificio. L'intervento descritto rientra nella casistica di cui all'art. 8, comma 3 del D.P.G.R. 28.12.2006, n. 16/R in quanto trattasi di ristrutturazione.

Contestualmente alla richiesta, i proprietari dell'immobile, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura;

come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il GTT, effettuato opportuno sopralluogo, ha trasmesso a questo Settore, in data 06.09.2017 con nota prot. n. 30351, acquisita agli atti in data 11.09.2017 con prot. n. 41587/A18, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, dichiarando che lo stesso risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi, allegando a tal proposito lo stralcio planimetrico che individua la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea;

allegato alla documentazione progettuale è stato trasmesso il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di Balangero, come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, espresso in data 06.04.2017 con nota prot. n. 2928;

in data 18.09.2017, con nota prot. n. 43023, questo Settore ha inviato al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 14/2014;

ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, in data 18.09.2017 con nota prot. n. 42841, il Settore scrivente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito denominato

U.S.T.I.F.), la documentazione progettuale per il rilascio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza;

in data 13.10.2017 l'U.S.T.I.F., considerate le particolari circostanze locali, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Direzione d'Esercizio della ferrovia Torino-Ceres, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, con nota prot. n. 02000, acquisita agli atti con prot. n. 51965 del 02.11.2017, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza ad eseguire i lavori oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, restituendo a questo Settore copia vistata degli elaborati presentati a sostegno della domanda.

CONSIDERATO CHE

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 3 del D.P.G.R. in data 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio, il parere favorevole della Società Concessionaria della ferrovia Torino – Ceres ed il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di Balangero, come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R;

le opere consistono nel rifacimento del tetto con cambio della tipologia di tegole (da marsigliesi a portoghesi), modifica delle altezze di gronda, senza modificare l'altezza massima del colmo; inserimento di n. 3 "velux" e realizzazione di n. 3 abbaini; realizzazione di nuova porzione di tetto posta sul fronte nord atta a coprire il balcone, che comunque rientra nell'ingombro dell'edificio;

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la Legge 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 14/2014: "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale n. 16/R approvato con D.P.G.R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

visti gli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. n. 422/1997;

visti gli artt. 60 e 49 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota del GTT prot. n. 30351 del 06.09.2017;

vista la nota del Comune di Balangero prot. n. 2928 del 06.04.2017;

viste le note di questo Settore in datate 18.09.2017 prot. n. 43023 e prot. n. 42841;

vista la nota dell'U.S.T.I.F., prot. n. 02000 del 13.10.2017;

IL DIRIGENTE
determina

di rilasciare, ai Sigg.ri Marco Andrea e Capucchio Elisa, in qualità di proprietari dell'immobile sito in Balangero (TO), Stradale Lanzo n. 39, distinto al foglio 16, mappale n. 316 del C.T. dello stesso Comune, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per la realizzazione nel suddetto fabbricato, ubicato nella fascia di rispetto alla progressiva km. 28+205 sul lato destro della linea ferroviaria Torino – Ceres, di opere relative al rifacimento del tetto con cambio della tipologia di tegole (da marsigliesi a portoghesi), modifica delle altezze di gronda, senza modificare l'altezza massima del colmo; inserimento di n. 3 "velux" e realizzazione di n. 3 abbaini; realizzazione di nuova porzione di tetto posta sul fronte nord atta a coprire il balcone, che comunque rientra nell'ingombro dell'edificio, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Investimenti, Trasporti e Infrastrutture
Ing. Tommaso Turinetti